

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO

Provincia di Sondrio

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del reg. Delib.

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO.

L'anno duemiladodici, addì quattro, del mese di aprile, alle ore 21 e minuti 00, nella sede di PALAZZO VIA VANONI N. 11/B

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
FRANCHETTI MASSIMILIANO	SINDACO	X	
GIANA MICHELA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
FRANCHETTI PAOLO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
PIATTA GIOVANNA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
TOGNINI LORETTA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
TRABUCCHI LUCA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
MORELLA DARIO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
GIANA DANIELE	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
BONOMI SIMONA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
BOTTERINI de PELOSI MAURIZIO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
LUCINI STEFANIA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
VANETTI ENRICO ALFONSO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
MOTTINI SILVANO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
Totale		13	

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente verbale.

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO, nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il **Sindaco** illustra l'argomento iscritto al punto n 7 dell'ordine del giorno, ricordando che quello vigente risale al '49, con tutti i limiti connessi all'evoluzione del paese per cui si è ritenuto di sottoporre al Consiglio la proposta di adottare un nuovo regolamento, più rispondente alle esigenze attuali.

Apertasi la discussione, il Consigliere Signor **Botterini De Pelosi Maurizio** dichiara di essere favorevole in quanto anche dal regolamento risulta che non è più permesso il furto di acqua dalle fontane.

Il **Sindaco** afferma che il regolamento è stato redatto anche sulla scorta dell'esperienza e di alcuni dati riscontrati nella realtà, mentre per quanto concerne l'attività di scavi e ripristini si rinvia al regolamento recentemente approvato dal Consiglio comunale.

Al termine della discussione viene adottata la seguente deliberazione:

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 30.01.1949, esecutiva, è stato approvato il Regolamento comunale per la distribuzione di acqua potabile, che ora risulta inadeguato alle attuali esigenze;

Evidenziato che si ritiene di proporre l'approvazione di un nuovo regolamento per disciplinare quanto non meglio specificato a livello legislativo e per gli aspetti rimessi alla valutazione dell'Ente, in relazione alla situazione di fatto della realtà locale;

Visto lo schema di Regolamento composto da n. 27 articoli, che si allega alla presente come parte integrante (Allegato A);

Ritenuto che lo stesso sia adeguato e rispondente alle esigenze avanti riportate;

Visto il parere favorevole reso a norma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;


Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 3 (**Botterini De Pelosi Maurizio**, **Vanetti Enrico**, **Lucini Stefania**), contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il Regolamento Comunale per la gestione dell'acquedotto, composto da n. 27 articoli, che si allega alla presente per costituire parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2. **DI DARE** atto che il Regolamento diverrà efficace decorsi dieci giorni di deposito presso la segreteria comunale, successivi all'esecutività della presente deliberazione, a norma dell'art. 5 dello Statuto Comunale.

IL PRESIDENTE
(MASSIMILIANO FRANCHETTI)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. SSA RINA CERRI)



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 17 APR. 2012 al 2 MAG. 2012

Dalla Residenza municipale, addì 17 APR. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. SSA RINA CERRI)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000)
- Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 267/2000)

Castione Andevenno, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. SSA RINA CERRI)

Allegato alla deliberazione C.C.
n. 7 del 04.04.2012

Comune di Castione Andevenno
Provincia di Sondrio

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO.

Relazione dell'Ufficio proponente:

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il Responsabile del Servizio Tributi: Bricalli Chiara

Parere favorevole alla proposta



Parere contrario alla proposta



Note

l), 28.03.2012



Il Responsabile del Servizio Tributi

Chiara Bricalli

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il Responsabile del Servizio Tecnico: Mario Barlaschini

Parere favorevole alla proposta



Parere contrario alla proposta



Note

l), 28.03.2012



Il Responsabile del Servizio Tecnico

Mario Barlaschini

ALLEGATO ALLA
DELIBERA CC
N. 4 DEL
04.04.2012



COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO
Provincia di Sondrio

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE
DELL'ACQUEDOTTO**

Approvato con deliberazione C.C. n. del

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Erogazione del servizio
- Art. 2 Modalità di somministrazione
- Art. 3 Prelievi abusivi e sub concessioni
- Art. 4 Lavori di esecuzione opere di presa e di misura
- Art. 5 Prescrizioni per l'esecuzione delle opere di presa
- Art. 6 Cauzione per esecuzione opere di presa e ripristini
- Art. 7 Attraversamento dei terreni privati
- Art. 8 Irregolarità di impianto
- Art. 9 Fontane pubbliche
- Art. 10 Uso dell'acqua nelle fontane pubbliche
- Art. 11 Sorveglianza igienica
- Art. 12 Responsabilità per danni

CAPO II - CONDIZIONI TECNICHE

- Art. 13 Modi di distribuzione dell'acqua
- Art. 14 Contatori

CAPO III - CONCESSIONI

- Art. 15 Tipo delle concessioni
- Art. 16 Richiesta di concessioni
- Art. 17 Stipulazione del contratto di concessione
- Art. 18 Decorrenza -- durata -- subentri

CAPO IV - LETTURE E FATTURAZIONE

- Art. 19 Letture del contatore
- Art. 20 Fatture / Avvisi di pagamento
- Art. 21 Invio bollette -- modalità di pagamento
- Art. 22 Sospensione erogazione acqua per morosità -- Revoca -- Riattivazione

CAPO V - BOCHE ANTINCENDIO

- Art. 23 Bocche antincendio private

CAPO VI - VARIE

- Art. 24 Domicilio del concessionario
- Art. 25 Modificazioni delle norme
- Art. 26 Sanzioni
- Art. 27 Efficacia del Regolamento

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Erogazione del servizio

Il Comune assume direttamente il servizio di costruzione di acquedotti e fontane pubbliche e di distribuzione di acqua potabile.

L'acqua potabile erogata è di proprietà dell'Amministrazione Comunale e viene somministrata agli stabili situati di norma lungo le vie percorse dalle condutture di distribuzione della rete idrica pubblica, nei limiti delle potenzialità esistenti.

L'acqua potrà essere concessa anche agli immobili che non fronteggiano la via pubblica, sempre che i richiedenti si obblighino a provvedere a proprie spese allo scavo ed alla realizzazione della tubazione occorrente per l'allacciamento con la presa della condotta principale.

Le concessioni vengono accordate tramite regolari contratti alle condizioni del presente regolamento.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per interruzioni della fornitura e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità d'esercizio e manutenzione degli impianti. In quest'ultimo caso il Comune, quando possibile, provvederà a dare congruo preavviso all'utenza in ordine a giorno, ora e presumibile durata dell'interruzione.

Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità della fornitura dovranno pertanto provvedere all'installazione di adeguato impianto di riserva.

Per sopperire a situazioni di emergenza il Comune ha comunque la facoltà di limitare l'erogazione dell'acqua.

Art. 2 – Modalità di somministrazione

L'acqua potabile è distribuita ai privati, con misurazione mediante apparecchi per la rilevazione dei consumi, rispondenti ai requisiti di legge, forniti e installati direttamente a cura del Comune.

Negli edifici di nuova costruzione dovranno essere installati contatori per ogni singola unità abitativa.

Per gli usi produttivi la somministrazione di acqua potabile è assicurata mediante la concessione di una singola presa per ogni attività produttiva.

Ad ogni presa deve corrispondere una propria rete di condotte interne, ben distinta da quelle delle altre prese. Ogni presa può essere unicamente destinata all'uso per la quale è stata concessa.

L'acqua potabile è fornita anche per uso pubblico attraverso le fontane poste su suolo pubblico.

Art. 3 – Prelievi abusivi e sub concessioni

E' assolutamente vietato effettuare allacciamenti al pubblico acquedotto che non siano autorizzati, con concessione scritta, dal Comune.

Si intendono abusivi i prelievi effettuati a monte del contatore e quelli a valle destinati ad uso diverso da quello stabilito contrattualmente.

I prelievi abusivi saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.

L'acqua fornita deve essere esclusivamente consumata nello stabile per il quale è stata concessa, con divieto in ogni modo all'utente di farsi a sua volta concedente d'acqua.

Art. 4 – Lavori di esecuzione opere di presa e di misura

Le opere di derivazione dalla conduttura comunale principale, posta lungo le strade, vie e piazze pubbliche, con relativi accessori fino all'apparecchio di misurazione compreso, costituiscono la "presa".

Le opere di presa sono eseguite a cura e totali spese dell'utente.

Le spese relative alle opere di allacciamento, di installazione e di spostamento del contatore sono sempre a carico dell'utente, al quale verranno addebitate secondo le modalità comunicate in sede di autorizzazione all'allacciamento.

Art. 5 – Prescrizioni per l'esecuzione delle opere di presa

Le caratteristiche delle tubazioni ed apparecchi per la presa d'acqua fino al contatore, nonché lo stabilire il percorso e la località di installazione, spettano al Comune, secondo le seguenti modalità:

1) la tubazione della condotta di derivazione non dovrà avere un diametro inferiore a $\frac{1}{4}$ del diametro di quella principale e dovrà essere efficacemente protetta; dovrà essere posta ad una profondità non inferiore ai cm. 80;

2) prima del contatore dovrà essere installata una valvola di non ritorno e una valvola limitatrice di pressione (3/5 atm.)

3) dopo il contatore dovrà essere messa in opera una valvola di intercettazione e uno scarico;

4) dovrà essere predisposto idoneo pozzetto o nicchia, accessibile da area pubblica, di dimensioni tali da permettere l'alloggiamento dei dispositivi sopraelencati e la conseguente manutenzione.

Tutte le opere ed i relativi accessori costituenti la presa sono di esclusiva proprietà del Comune, ancorché posti in opera a spese dell'utente, il quale rinuncia ad ogni privilegio di legge in proposito.

La manutenzione delle opere di presa è a totale carico dell'utente, il quale quando si verificano rotture, guasti, ingorghi od altri inconvenienti, ne fa immediata denuncia al Comune.

L'ufficio tecnico comunale determinerà, caso per caso, le riparazioni occorrenti nonché le modalità di esecuzione delle medesime, fermo rimanendo sempre il disposto di cui al comma 2° del precedente art. 4.

In caso di presenza di perdita sulle strade comunali dove non è possibile stabilire se la stessa è sulla condotta principale di distribuzione o su una presa privata, il primo intervento di scavo e verifica è effettuato dal Comune.

Nel caso si accerti che la perdita è su presa privata, l'utente dovrà intervenire immediatamente a riparare il guasto e sarà tenuto al pagamento dei lavori eseguiti da personale comunale (taglio asfalto, scavo per ricerca perdita, ecc.)

Art. 6 – Cauzione per esecuzione opere di presa e ripristini

Nel caso di attraversamento stradale per l'esecuzione delle opere di presa dovrà essere versata una cauzione secondo le modalità stabilite dal "Regolamento comunale per la manomissione di suolo pubblico", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 06/08/2010.

Le relative opere di ripristino dovranno essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni dettate da detto Regolamento.

Art. 7 – Attraversamento di terreni privati

L'esecuzione degli allacciamenti è subordinata, nei casi in cui sia necessario, alla definizione delle servitù di acquedotto con le proprietà interessate ed all'ottenimento dei permessi ed autorizzazioni di Enti pubblici.

Art. 8 – Irregolarità di impianto

Se gli incaricati del Comune riscontrassero irregolarità in qualunque parte dell'impianto, o infrazioni al presente Regolamento, od in genere opere non autorizzate, provvederanno ad avvertire per iscritto l'utente, il quale dovrà eliminare le irregolarità od inadempienze nel più breve tempo possibile.

In caso contrario, l'Amministrazione comunale ingiungerà all'utente l'esecuzione dei provvedimenti richiesti entro termine fisso, passato il quale avrà facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua.

La sospensione dell'erogazione dell'acqua potrà essere disposta immediatamente dall'Amministrazione Comunale quando l'irregolarità riscontrata e le opere non autorizzate siano tali da creare pericolo alla salute pubblica.

Art. 9 – Fontane pubbliche

Il Comune provvede al collocamento, conservazione, spostamento e soppressione delle fontane pubbliche secondo le disponibilità d'acqua e i bisogni di ogni centro abitato.

Art. 10 – Uso dell'acqua nelle fontane pubbliche

È severamente proibito:

- a) attingere acqua dalle fontane pubbliche con recipienti di capacità superiore a 50 litri;
- b) applicare direttamente alle bocche delle fontane qualsiasi mezzo di conduzione dell'acqua;
- c) asportare acqua proveniente dalle fontane pubbliche fuori dal territorio comunale;
- d) attingere acqua dalle fontane pubbliche mediante canali, tubi e altri mezzi per condurla in località o proprietà private;
- e) inquinare o lordare le acque delle fontane pubbliche per qualsiasi motivo o causa;
- f) lasciare aperti i rubinetti delle fontane pubbliche munite di tali congegni.

In casi eccezionali si potrà derogare ai divieti di cui alle lettere a) b) c) d), su decisione dell'autorità Comunale e sotto l'osservanza delle norme e prescrizioni da essa impartite, limitatamente però al perdurare delle cause che avranno imposto tale provvedimento.

Art. 11 – Sorveglianza igienica

Il Comune, per mezzo del proprio Ufficio Tecnico, eserciterà la necessaria vigilanza sulle condizioni igieniche degli impianti di captazione e distribuzione dell'acqua potabile, e curerà che vengano effettuate periodiche analisi complete, chimiche e batteriologiche, a mezzo del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL.

Art. 12 – Responsabilità per danni

Il Comune è responsabile esclusivamente per i danni causati dalle condutture e dagli impianti ricadenti su proprietà comunale.

Per i tratti di condotta e per gli impianti insistenti su proprietà privata la responsabilità è a totale carico dell'utente, ivi compresa quella per danni provocati alla proprietà di terzi e le spese di riparazione degli impianti.

In particolare l'utente deve attuare idonei provvedimenti atti ad evitare eventuali pericoli del gelo e disgelo.

Le conseguenti riparazioni o sostituzioni, nonché la rifusione dei danni provocati a terzi, sono a carico dello stesso.

Capo II - CONDIZIONI TECNICHE

Art. 13 – Modi di distribuzione dell'acqua

Il Comune somministra erogazioni d'acqua:

- a) a deflusso libero, con misura a contatore
- b) a bocca libera, per servizio di fontane pubbliche

Art. 14 - Contatori

L'acqua erogata viene misurata esclusivamente mediante contatori che verranno installati, di norma, per ogni singola utenza.

La scelta degli stessi è di esclusiva spettanza del Comune.

Sono eccezionalmente ammesse forniture a forfait, senza contatore, per ragioni tecniche valutate dall'ufficio tecnico comunale, legate a difficoltà di installazione e lettura degli stessi, e comunque nei soli casi d'uso stagionale, occasionale e/o con durata limitata (sono un esempio determinate località di montagna, dove, per particolari condizioni climatiche, non è possibile l'installazione del contatore).

In questi casi verrà applicata la quota di consumo convenzionale stabilita in mc. 100 annui in base alla tipologia dell'utenza.

Il Comune si riserva di stabilire la posizione più opportuna per la posa del contatore, che preferibilmente dovrà essere installato all'esterno della proprietà, in un pozzetto oppure nicchia posta nel muro di recinzione.

Il concessionario dovrà collocare un rubinetto di arresto ed uno scarico, subito dopo il contatore e lasciarli a libera disposizione degli incaricati per le eventuali verifiche.

Per comprovati motivi è facoltà del Comune di consentire l'installazione del contatore all'interno della proprietà, preferibilmente nel vano scale o in locali di uso comune, purchè in luogo accessibile per le letture e le verifiche.

La fornitura e messa in opera dei contatori verrà fatta a cura del Comune ed a spese del concessionario.

Il Comune fornirà i contatori a fronte del pagamento del costo totale di acquisto che sarà corrisposto a richiesta del Comune.

Il concessionario dovrà provvedere affinché il contatore sia riparato dal gelo e dalle manomissioni ed in qualsiasi caso sarà responsabile verso l'Amministrazione dei danni ad esso causati; ha inoltre l'obbligo di mantenere accessibile e pulito il pozzetto o la nicchia dove è posizionato il contatore, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

Quando l'utente ritenesse erronee le indicazioni del contatore, il Comune provvederà a controllare l'apparecchio.

Nel caso di constatati errori nelle indicazioni dovuti ad imperfetto funzionamento del contatore, il consumo verrà così determinato:

- a) se nel primo anno d'esercizio, sulla media del consumo del periodo precedente la constatazione dell'errore;
- b) se nei successivi anni di esercizio, sulla media del consumo dei tre anni precedenti.

In caso di rottura dell'impianto di distribuzione a valle del contatore, riscontrata dall'Ufficio Tecnico Comunale a seguito di specifica richiesta, che abbia portato ad un consumo di acqua notevolmente anomalo, il Comune può, per il solo anno in cui la rottura è stata denunciata, rideterminare in via forfettaria i consumi di acqua sulla base dei consumi riscontrati nei tre anni precedenti. Quanto sopra al solo fine dell'eventuale rimborso di quanto pagato in più dall'utente per raccolta e depurazione delle acque di scarico e a condizione che:

- Il guasto sia di natura accidentale ed imprevedibile e mai causato colpevolmente dall'utente o da terzi;
- sia stata eseguita la riparazione dell'impianto;
- venga tempestivamente presentata richiesta scritta motivata e corredata da idonea documentazione attestante l'avvenuta riparazione.

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizioni del Comune ed esclusivamente per mezzo di personale incaricato.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune. La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore sarà punito con una sanzione amministrativa, oltre alle spese di ripristino.

Capo III - CONCESSIONI

Art. 15 – Tipo delle concessioni

Le concessioni sono continue o temporanee.

Sono continue le concessioni per uso di edifici di civile abitazione, per attività produttive, agricoli ecc.

Sono temporanee le concessioni per cantieri, manifestazioni, impianti temporanei e comunque tutte le erogazioni a carattere saltuario.

La concessione può essere revocata o sospesa dal comune nel caso di inadempimento da parte dell'utente, salvo ogni diritto del Comune per canoni arretrati o danni.

Art. 16 – Richiesta di concessioni

Per ogni singolo allacciamento dovrà essere presentata domanda, in competente bollo, redatta su apposito modello fornito dall'Amministrazione Comunale, che dovrà contenere:

- generalità del titolare della concessione, codice fiscale o partita IVA;
- titolo in base al quale viene richiesto l'allacciamento (proprietà, affitto, altro);
- uso per cui è richiesta la concessione;
- estremi dell'autorizzazione alla costruzione dell'immobile;
- planimetria con indicato il percorso delle tubazioni (dalla tubazione principale al contatore).

Con la presentazione della domanda è implicitamente inteso che il richiedente accetta e riconosce il presente Regolamento e la tariffa in vigore.

Art. 17 – Stipulazione del contratto di concessione

Ogni singola erogazione è subordinata alla stipula di apposito contratto di concessione, redatto su moduli predisposti dall'Amministrazione Comunale.

Il contratto dovrà essere firmato dal titolare della concessione.

Le spese di contratto e consequenziali si intendono a carico del concessionario.

Art. 18 - Decorrenza – durata - subentri

I contratti di concessione decorrono dalla data della stipula e scadono alla fine dell'anno solare e si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno.

Qualora l'utente intenda disdire il contratto deve avvisare con lettera raccomandata l'Amministrazione comunale entro il mese di ottobre dell'anno relativo; i contratti non disdetti entro tale termine si intendono confermati per tutto l'anno solare successivo.

In caso di variazione d'utenza, tanto l'utente che cessa quanto quello che intende subentrare, dovrà dare immediato avviso scritto all'ufficio comunale; il subentrante accetterà gli impegni del predecessore.

Chi subentra in proprietà o in locazione in uno stabile in cui esiste già un'utenza idrica, deve sottoscrivere la voltura del contratto di somministrazione.

In questo caso la decorrenza del contratto di somministrazione dell'acqua sarà concomitante con la data di lettura del contatore, e saranno fatturati i consumi a decorrere da tale data.

Contestualmente si darà luogo per il predecessore alla lettura del contatore con emissione di fatturazione a saldo di tutti i consumi maturati fino a tale data.

In caso di sostituzione del contatore non occorre la stipulazione di un nuovo contratto.

In caso di variazione sociale di utenze intestate a imprese, comunicate per iscritto al Comune e corredate di valida documentazione, la nuova intestazione potrà essere acquisita d'ufficio e non sarà necessaria la voltura del contratto.

Questa procedura non potrà applicarsi in caso di subentro di altro soggetto giuridico, che comporterà sempre la stipulazione di nuovo contratto.

Capo IV - LETTURE E FATTURAZIONE

Art. 19 – Letture del contatore

Le letture dei contatori sono effettuate a cura del Comune, secondo la periodicità dallo stesso stabilita.

In alternativa, è facoltà del Comune richiedere che venga effettuata direttamente dall'utente, mediante autolettura, avvalendosi di apposito modulo predisposto dall'Amministrazione da consegnare nei termini e con le modalità stabiliti.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare la regolarità dei dati comunicati, a mezzo di proprio personale all'uopo incaricato.

La mancata restituzione da parte del concessionario del tagliando di lettura entro i termini stabiliti darà diritto al Comune di applicare un consumo forfettario di 300 mc. per ogni utenza allacciata al contatore.

Art. 20 – Fatture / avvisi di pagamento

L'emissione delle rispettive fatture / avvisi di pagamento relative al consumo dell'acqua verranno emesse annualmente ai prezzi delle tariffe vigenti.

L'avviso deve contenere l'indicazione del consumo rilevato, utilizzato per il calcolo dell'importo da pagare.

Quando la quantità d'acqua misurata risultasse inferiore alla quota minima stabilita nella misura di mc. 100 per le utenze domestiche e di mc. 73 per le utenze zootecniche, l'utente sarà tenuto a pagare l'importo minimo garantito.

Le eccedenze del consumo dell'acqua, oltre il minimo impegnato, saranno fatturate sulla base del consumo accertato.

Art. 21 – Invio bollette – Modalità di pagamento

Le fatture o avvisi di pagamento verranno inviate al luogo di residenza o alle sede dichiarati dal contraente in sede di stipula del contratto.

Il pagamento delle bollette dovrà essere effettuato nei termini indicati sulle stesse. Se il pagamento avvenisse oltre i termini, il Comune ha diritto di esigere anche gli interessi per ritardato pagamento.

Art. 22 – Sospensione erogazione acqua per morosità -- revoca - riattivazione

La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto al Comune di procedere alla sospensione dell'erogazione dell'acqua, con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all'utente.

Per riattivare l'erogazione l'utente dovrà provvedere alla regolarizzazione delle bollette morose. Trascorsi 30 giorni dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua senza che sia stata saldata la morosità, la concessione verrà revocata e verranno attivate le procedure intimative ed ingiuntive per il recupero delle somme.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere tutte le spese per il ripristino della regolarità della fornitura.

Capo V - BOCCHHE ANTINCENDIO

Art. 23 – Bocche antincendio private

E' facoltà del Comune di concedere ai privati bocche antincendio, in relazione alla necessità di erogazione del richiedente e all'effettiva disponibilità nella rete acquedottistica della stessa. Le opere relative saranno eseguite a totale spesa dell'utente e secondo le modalità stabilite dal Comune stesso.

Ogni bocca sarà sigillata dal Comune ed il concessionario non potrà manomettere il sigillo se non in caso di incendio.

La presa antincendio sarà collegata alla rete interna con saracinesca di diametro adeguato all'impianto stesso.

Detta saracinesca rimarrà sempre chiusa e piombata da parte del Comune. La manomissione dei sigilli dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune e dovrà essere motivata; in caso contrario sarà soggetta a sanzione.

Su ogni derivazione della rete antincendio verranno installati idonei strumenti di misurazione del consumo idrico.

Per ciascuna bocca antincendio l'utente dovrà corrispondere un canone annuo fisso stabilito da apposita deliberazione.

Capo VI - VARIE

Art. 24 – Domicilio del consumatore

Per ogni effetto di legge il domicilio del concessionario è eletto presso la sede del Comune.

Art. 25 – Modificazione delle norme

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare le presenti norme.

Tali modifiche si intendono obbligatorie anche per coloro che siano già titolari di concessione d'acqua, salvo che non dichiarino per iscritto al Comune, entro il termine di un mese dalla data di pubblicazione del presente Regolamento, di voler rinunciare alla concessione; la rinuncia ha effetto dal mese successivo a quello della sua comunicazione.

Art. 26 - Sanzioni

Ogni violazione alle norme del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione in applicazione delle norme previste dalla Legge 24/11/1981, n. 689, nell'importo stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, salvo i casi di falsità o frode, per i quali si procederà a norma del Codice Penale.

Art. 27 – Efficacia del regolamento

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti ed entrerà in vigore decorso il termine di pubblicazione per l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.